

Procedure distinte dalle rinegoziazioni Swap, iter semplice per l'estinzione

Anna Guiducci

La rinegoziazione degli swap da parte degli enti locali entra nel cono di attenzione della Corte dei conti. Le Linee guida sui preventivi 2008, appena diffuse (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 e del 30 marzo) propongono quesiti specifici sul tema, chiedendo ai revisori di illustrare le ragioni che hanno portato alla "ristrutturazione" del contratto. Ma l'argomento era stato affrontato dalla magistratura contabile anche nelle scorse settimane, ad esempio nella delibera 19/2008 della sezione regionale di controllo lombarda, in cui si sostiene che la rinegoziazione e la conseguente stipula di un nuovo accordo sono atti di competenza del consiglio comunale.

Secondo la Corte, la rinegoziazione non è una semplice modifica di condizioni contrattuali, ma genera un nuovo negozio giuridico. È quindi indispensabile non solo redigere il contratto secondo le indicazioni che verranno fornite dal Mef, ma anche inserire la dichiarazione di scienza da parte dell'ente locale, che deve certificare la propria condizione di operatore qualificato (articolo 1, commi 382-383 della legge 244/2007).

Se, dunque, la conclusione di un primo contratto comporta da parte del Consiglio una valutazione sulla convenienza economico-finanziaria, anche la rinegoziazione necessita del medesimo regime autorizzatorio. E a nulla rileva, così sembra desumersi dalla deliberazione della Corte, l'eventuale previsione contrattuale mediante la quale le parti possono aver pattuito la possibilità di modificare o estinguere il negozio originario.

Il consiglio comunale è pertanto tenuto, nell'ambito della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrati-

vo, a esprimere le proprie valutazioni sulle rinnovate condizioni di mercato ed ai conseguenti interventi.

Né appare possibile distinguere tra costituzione di un rapporto giuridico e modifica dei suoi elementi contrattuali, in quanto «in mancanza di specificazioni legislative, una variazione ... altro non rappresenta che una nuova determinazione...» (sentenza Consiglio di Stato, n. 832/05 in cui viene riconosciuta la piena competenza consiliare anche sulle dismissioni societarie di modesta entità).

Se, dunque, risulta chiarita la

L'INTERPRETAZIONE

La chiusura dei contratti sembra svincolata da obblighi di informazione e di espressa conoscenza da parte del Consiglio

competenza consiliare all'adozione di atti che modificano o estinguono gli effetti giuridici di contratti derivati, non altrettanto palese risulta l'applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge 244/07 alle fattispecie in esame. In particolare, mal si comprende quale dovrebbe essere il contenuto della dichiarazione di scienza da parte dell'ente in caso di estinzione anticipata di un contratto di swap.

Un orientamento dubitativo in tal senso sembrerebbe emergere anche da alcune interpretazioni ministeriali, secondo cui l'efficacia dell'estinzione anticipata di un derivato, non configurando ipotesi di novazione contrattuale come la rinegoziazione, non sarebbe subordinata al rispetto degli obblighi di trasparenza contrattuale e di conoscenza espressa del consiglio.

